

REGOLAMENTO (UE) N. 812/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 17 dicembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

(2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 novembre 2009 dalla European Glass Fiber Producers Association (APFE – associazione europea dei produttori di fibre di vetro) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentavano una «proporzione maggioritaria» – in questo caso oltre il 50 % – della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e al pregiudizio notevole da esse derivante, sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorso a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2008 - 30 settembre 2009).

(6) Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi e sette produttori o gruppi di produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori e di produttori dell'Unione dichiaratisi disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento di questi produttori (cfr. considerando 12 e 13).

(7) Quanto agli importatori indipendenti, solo tre di essi hanno fornito le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Si è quindi deciso di non procedere al campionamento e di inviare i questionari a tutti gli importatori che si erano manifestati.

(8) Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. Le società/i gruppi di società inclusi nel campione hanno tutti chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o in subordine il TI, nell'ipotesi in cui dall'inchiesta fosse emerso il mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per ottenere il TEM.

(9) La Commissione ha comunicato ufficialmente le conclusioni relative al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e al denunziante. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in presenza di particolari motivi.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 307 del 17.12.2009, pag. 39.

